

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPAGNOLLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1968

Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621

ONOREVOLI SENATORI. — La spesa derivante dall'applicazione della legge 27 luglio 1967, n. 621, fu, a suo tempo, calcolata in lire 4.850.000.000. A tale calcolo si pervenne tenendo conto delle assenze mediamente effettuate dal personale e presupponendo di erogare per ciascuna assenza 5 ore del compenso orario di intensificazione.

All'onere suddetto fu previsto che si facesse fronte per lire 1.550.000.000 con le maggiori entrate del capitolo 142 (proventi del servizio dei conti correnti postali) e per lire 3.300.000.000 con una riduzione dello stesso importo sul capitolo 110 relativo ai compensi per lavoro straordinario.

La riduzione operante sul capitolo dei compensi per lavoro straordinario trovò la sua ragione proprio nel fatto che, nella maggior parte dei casi, le assenze del personale venivano fronteggiate con prestazioni straordinarie.

L'esperienza pratica dei primi sei mesi di applicazione della legge n. 621 (periodo

luglio-dicembre 1967) ha però dimostrato che la spesa effettiva per la erogazione del compenso d'intensificazione è stata sensibilmente inferiore a quella prevista e che essa può essere contenuta nell'importo di lire 4.350.000.000 all'anno. Per contro, la riduzione apportata al capitolo dei compensi per lavoro straordinario è risultata eccessiva, talchè ci si è trovati di fronte a difficoltà pressochè insormontabili per il soddisfacimento delle altre esigenze di carattere straordinario connesse al corrente espletamento dei servizi.

È infatti opportuno ricordare che sul capitolo 110 (compensi per lavoro straordinario) gravavano non solo le spese di lavoro straordinario derivanti dall'assenza di personale, ma anche quelle relative a prolungamenti di orario dovuti in taluni casi ad orari che eccedono quelli d'obbligo (portalettere con 8-9 ore di prestazione giornaliera, consegna e ritiro dispacci fuori dell'orario, ecc.) e in altri ad occasionali forti aumenti di lavoro.

Per le ragioni su esposte si ravvisa la necessità di diminuire lo stanziamento del capitolo concernente i compensi orari di intensificazione di lire 500.000.000 e di reintegrare dello stesso importo il capitolo 110

(compensi per lavoro straordinario personale ULA).

All'uopo si è predisposto l'unito disegno di legge, in merito al quale il Ministero del tesoro ha dato la propria adesione.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'onere annuo previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621 è ridotto da lire 4.850.000.000 a lire 4.350.000.000.

In conseguenza, a partire dall'anno finanziario 1968, a modifica dell'articolo 2 della citata legge n. 621, il limite di spesa annua relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è ridotto di lire 2.800.000.000 anzichè di lire 3.300.000.000.